

## UFFICIO STUDI CODAU

**"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".**

### **La prova informatica nei concorsi pubblici: la valutazione. <sup>1</sup>**

#### **1. Il fatto**

Il presente contributo trae spunto dalla pronuncia del TAR Lazio, n. 8571/2021 che accoglie il ricorso da parte di una candidata di un concorso pubblico per l'assunzione di due dirigenti di seconda fascia presso l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie (ANSF) per l'esclusione dalla graduatoria finale a causa della rilevata inidoneità alla prova informatica e, nello specifico, per *non aver mostrato la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi* nonostante avesse ottenuto un punteggio totale che l'avrebbe collocata in terza posizione nella graduatoria stessa.

La candidata ha pertanto richiesto l'annullamento di tale provvedimento adducendo che l'inidoneità informatica è stata rilevata da un solo membro della commissione ed inoltre non sarebbero stati predeterminati, nell'ambito dei criteri di valutazione della prova orale, i parametri valutativi della prova di accertamento delle conoscenze informatiche. A tal fine la candidata reputa irragionevole l'esclusione dalla graduatoria per il solo giudizio negativo della prova pratica pur avendo positivamente superato le precedenti prove scritte e orali.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie (ANSF) si costituiscono eccependo che la candidata non ha dimostrato la conoscenza informatica a livello avanzato così come contenuto nel bando ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 165/2001 nonché dell'art. 5 del DPR 272/2004<sup>2</sup>. Tale verifica risulterebbe essere complementare allo svolgimento della prova orale e pertanto non necessiterebbe di alcuna predeterminazione dei criteri valutativi né tanto meno quesiti specifici.

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

<sup>2</sup> Art. 5 comma 3 D.P.R. 24/09/2004 n. 272 recante "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165": "*La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi*".

## **2. La posizione del giudice: criteri di valutazione e idoneità.**

Il giudice, nell'accogliere il ricorso della candidata esclusa e disponendo così l'annullamento dei provvedimenti impugnati, analizza in particolare il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 272/2004 il quale stabilisce che nell'ambito del reclutamento di figure dirigenziali l'accertamento delle conoscenze informatiche avviene in sede di svolgimento della prova orale così come la verifica della conoscenza della lingua straniera. Il dettato normativo è riportato all'interno del Bando di concorso all'art. 7 escludendo così la motivazione dell'amministrazione resistente che avrebbe sostenuto la tesi che la prova informatica consistesse in un solo requisito di idoneità. La prova informatica in realtà ha assunto nello svolgimento della procedura concorsuale un effetto determinante. Il suo mancato superamento, infatti, ha escluso la candidata pur avendo ottenuto punteggi positivi nelle prove precedenti. Esclusione che non risulta definita all'interno del bando e che è stata determinata in assenza di criteri di valutazione stabiliti da parte dell'intera commissione<sup>3</sup>. Ad esso va ad aggiungersi la difficoltà nel ricostruire le valutazioni all'interno dei verbali dei lavori della commissione nominata oltre al fatto che vi è difetto del principio di collegialità nell'espressione della valutazione delle prove concorsuali.

## **3. Giurisprudenza a confronto: la posizione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3975 del 22 giugno 2020**

La sentenza del TAR oggetto del presente commento sembra allinearsi solo in parte con altrettanto recenti pronunce giurisprudenziali. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II, 22 giugno 2020, n. 3975 rileva il consolidamento della posizione, già ampiamente espressa in varie sedi, che la conoscenza dell'informatica deve essere considerata un vero e proprio requisito di ammissione previsto nel bando, da esprimersi anche solo come giudizio di idoneità al fine di dare applicazione all'art. 37 del D.LGS 165/2001. La previsione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva è di fatto *implicita (essendone in pratica coesistente) nella qualificazione della conoscenza dell'informatica quale requisito di ammissione alla procedura stessa. E ciò oltre la previsione per cui tale conoscenza non avrebbe dato luogo a punteggio ma soltanto ad un "giudizio di idoneità". Fatto questo che equivale a dire che chi non fosse stato giudicato idoneo (per mancanza di quella conoscenza) per ciò solo sarebbe stato escluso dalla procedura di selezione.*

---

<sup>3</sup> Art. 12 c. 1 del D.P.R. 487/1994 secondo cui *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte"*.

Il Consiglio di Stato precisa, tuttavia, che non sorge alcuna illegittimità ed alcun obbligo di predeterminazione dei quesiti oggetto della prova d'esame trattandosi di un requisito di qualificazione e non di materia di esame così come *secondo i comuni principi in tema di verbalizzazione delle prove concorsuali, non integra illegittimità la mancata specificazione dei 'quesiti' concretamente posti alla candidata ai fini dell'accertamento della conoscenza degli strumenti informatici;*

La relativa prova può però essere affidata a membri aggregati della commissione d'esame, dotati di particolare formazione specifica, che non necessariamente devono partecipare a tutte le attività concorsuali, ma ben possono limitare la propria partecipazione alla specifica fase in cui l'accertamento effettivamente si tenga.

In questo quadro ancora non del tutto ben delineato circa la valutazione delle competenze informatiche all'interno dei pubblici concorsi e circa la possibilità che un giudizio di inidoneità possa determinare l'esclusione di un candidato che abbia raggiunto un punteggio negativo, sembra opportuno citare la pronuncia del TAR Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 82 con la quale il giudice sottolinea come ottime conoscenze della lingua straniera ed ottime competenze informatiche di per sé non possono colmare le lacune dimostrate nelle materie principali oggetto della prova concorsuale e nelle materie che sono connesse direttamente alle mansioni che i candidati vincitori dovrebbero espletare. Inoltre, a questa sentenza va ad aggiungersi anche il TAR Lazio n. 8426 del 25 luglio 2018 che conferma come la conoscenza della lingua straniera e dell'informatica sia accessoria e strumentale rispetto alla professionalità richiesta ed il candidato stesso deve essere valutato nel suo complesso, sotto il profilo di idoneità allo svolgimento del profilo professionale. Su tale aspetto la Commissione lavorerà al fine di individuare le modalità ed i criteri di valutazioni opportuni per la ricerca del profilo adatto allo svolgimento della mansione per la quale si procede a selezione.